

PROTOCOLLO PER I GIUDIZI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E RELATIVE MODIFICHE
FASE PRESIDENZIALE (ARTT. 706-709 C.P.C., ART. 155 C.C. E ART. 4 L. 1.12.1970 N. 898 COME NOVELLATA
DALLA L. N. 74/1987)

*

A) RICORSO

I difensori avranno cura di indicare e documentare nel ricorso il titolo di proprietà e l'indirizzo della casa coniugale nonché i dati catastali di questa al fine della eventuale trascrizione dell'ordinanza presidenziale qualora parte ricorrente ne chieda l'assegnazione e di allegare almeno la documentazione fiscale dell'ultimo triennio al fine di rappresentare le condizioni economiche del ricorrente

Il fascicolo di parte va predisposto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 disp. Att. c.p.c. con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati, con distinta e congruente numerazione.

Nel caso di produzione di memorie e documenti nel corso del giudizio se ne darà atto a verbale, indicando in modo specifico gli estremi identificativi di ciascun atto o documento e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.

Difensori, giudici ed impiegati di cancelleria avranno cura di non manomettere l'ordine dei fascicoli, di parte e d'ufficio, durante la loro consultazione.

Al momento del deposito in cancelleria di atti il difensore curerà che la copia per controparte sia inserita nel fascicolo della parte costituita.

§

B) DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE

Il Presidente:

- fissa l'udienza davanti a sé nel termine di 90 giorni dal deposito del ricorso, salva l'abbreviazione dei termini ,non inferiore a giorni 45 e da richiedere mediante apposita separata istanza motivata;

- assegna al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva e documenti;

- nel decreto che fissa l'udienza informa il resistente della possibilità di farsi assistere da un difensore che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- invita il ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le proprie condizioni reddituali, a esibire almeno la documentazione di cui alla lettera A del presente Protocollo, ossia la documentazione fiscale dell'ultimo triennio corredata dal modello ISEE per la lettura della dichiarazione dei redditi nonché di un foglio riassuntivo dal quale risulta il reddito effettivo netto;

- invita il resistente ad osservare gli stessi incumbenti di documentazione delle sue condizioni reddituali e quindi ad esibire la documentazione fiscale dell'ultimo triennio corredata dal modello ISEE per la lettura della dichiarazione dei redditi nonché di un foglio riassuntivo dal quale risulta il reddito effettivo netto.

§

C) MEMORIA DIFENSIVA

I difensori avranno cura di:

- redigere la memoria osservando le medesime indicazioni previste per il ricorso di cui alla lettera A) che precede;

- allegare gli stessi documenti al fine di illustrare le condizioni reddituali del resistente e al fine di documentare la proprietà della casa coniugale qualora vi sia domanda di assegnazione della medesima;

- a formare il fascicolo di parte nei modi descritti per il ricorrente;

- a consultare il fascicolo d'ufficio ed i fascicoli di parte, proprio e dell'altra parte, durante il corso della causa come indicato per l'altro difensore, per il magistrato e per gli impiegati di cancelleria.

§

D) UDIENZA PRESIDENZIALE (REGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO)

Il Presidente procede all'audizione dei coniugi separatamente, ciascuno assistito dal proprio difensore, verbalizzando le dichiarazioni della parte e mettendo a conoscenza di quanto dichiarato dall'uno e dall'altra prima di interrogarle liberamente quando le riceverà congiuntamente, per il tentativo di conciliazione. All'esito infruttuoso di esso seguirà la trattazione orale della causa da parte dei difensori che dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca che il Presidente farà rispettare non consentendo che si verificino interruzioni e/o sovrapposizioni e/o che il difensore si rivolga direttamente alla controparte o che questa si rivolga direttamente al difensore dell'altra parte. I difensori dovranno astenersi dal parlare durante l'audizione dei coniugi da parte del giudice.

Qualora il resistente si sia costituito oltre il termine concessogli dal Presidente, o comunque abbia depositato memoria e/o documenti oltre tale termine, e il ricorrente chieda un termine per replicare, il Presidente riserverà la decisione dopo la scadenza del termine che concederà al ricorrente per il deposito di memoria di replica al fine del rispetto del principio del contraddittorio, eventualmente prevedendo un'udienza per la discussione. Le predette memorie e relative repliche nonché i documenti allegati dovranno essere contenute e finalizzate all'emissione dei provvedimenti presidenziali. Qualora il ricorrente rinunci al termine il Presidente adotterà i provvedimenti provvisori e urgenti in udienza o si riserverà di farlo con separata ordinanza. E' comunque onere del difensore che si costituisce o deposita memoria e documenti successivamente al termine concessogli nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale darne avviso al difensore del ricorrente.

Qualora il resistente, non costituito, compaia senza assistenza di difensore il Presidente, qualora ravvisi motivi di opportunità atteso il contenuto della discussione che si svolge dinanzi a sé, può inviarlo a munirsi di difensore concedendogli a tal fine breve differimento per non pregiudicare le ragioni di parte ricorrente. Se il resistente rinunci al termine il Presidente procederà nei termini di legge.

Qualora il resistente, non costituito, compaia senza assistenza di difensore e manifesti la volontà di aderire alla domanda del ricorrente e comunque dichiarare di aver con questi raggiunto un accordo tale da trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, il Presidente ne raccoglie la volontà espressa redigendone verbale ma, differisce l'udienza di almeno sette giorni affinché tale parte possa quanto meno consultare un avvocato e confermare eventualmente alla seconda udienza la volontà di modificare il rito.

E' escluso che il difensore del ricorrente possa assumere, seduta stante, in udienza, la rappresentanza anche del resistente perché tale ipotesi configurerebbe una difesa meramente apparente.

Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, potrà disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo la modalità di notifica più funzionale alla garanzia del contraddittorio. 139 -707.

Per il rispetto del contraddittorio parte ricorrente potrà replicare alla costituzione di parte resistente solo oralmente, senza poter depositare all'udienza presidenziale memorie non autorizzate né deduzioni a verbale già predisposte a meno che, costituendosi, il resistente abbia avanzato domanda riconvenzionale o comunque effettuato deduzioni tali da necessitare una compiuta replica scritta. In tali casi il Presidente potrà concedere termini differenziati ad entrambe le parti per le repliche riservando la decisione.

Nel caso in cui le parti chiedano autorizzazione al deposito in udienza di documenti che il Presidente ritenga rilevanti al fine della decisione in via provvisoria la parte nei cui confronti tali documenti vengano esibiti avrà diritto ad un termine per replica ed eventuale esibizione di altri documenti.

§

E) UDIENZA PRESIDENZIALE (SVOLGIMENTO)

Per ciascun giorno di udienze presidenziali verrà fissato un congruo numero di cause tale da consentire per ciascuna di esse un'adeguata trattazione.

Per ciascuna causa verrà fissato un orario diverso di trattazione al fine di evitare inutili, e per i coniugi anche stressanti, attese della chiamata della propria causa.

Sarà data conferma dell'ordine di chiamata indicato nel decreto in calce al ricorso anche mediante affissione di un elenco all'esterno dell'aula dell'udienza presidenziale con indicazione del numero di ruolo della causa e del nominativo dei difensori, nel rispetto della privacy delle parti.

Il Presidente e i difensori, ed eventuali sostituti processuali di questi ultimi, avranno cura di giungere in udienza con effettiva conoscenza della causa.

Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione di figli minori e ritenga opportuno provvedere al loro ascolto e/o disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio a carattere psicologico si osserveranno le indicazioni di cui agli allegati n. 1 (ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) e n. 2 (C.T.U. PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) del presente Protocollo.

I figli minori non dovranno mai comparire alla prima udienza presidenziale per iniziativa dell'uno o dell'altro genitore per essere ascoltati dal Presidente.

Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti di carattere economico relativamente ai figli, minorenni e/o maggiorenni, e/o a favore di uno dei coniugi e ritenga opportuno disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio a carattere contabile-estimativo si osserveranno le indicazioni di cui all'allegato n. 3 (C.T.U. CONTABILE-ESTIMATIVA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) del presente Protocollo, salva la possibilità dell'adozione, *medio tempore*, di provvedimenti provvisori.

Su richiesta di entrambe le parti è possibile il differimento dell'udienza presidenziale ad altra data qualora si prospetti la possibilità di una definizione bonaria del giudizio contenzioso.

Il Presidente, nei casi di maggiore criticità, a tutela degli interessi dei minori e nelle situazioni di possibile rilevanza penale, ne darà comunicazione al Pubblico Ministero designato dal Procuratore della Repubblica per gli interventi ai sensi dell'art. 70 cpc.

§

F) ORDINANZA PRESIDENZIALE E FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA EX ART. 709 C.P.C.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi al regime di affidamento ed esercizio della potestà il Presidente avrà cura di indicare espressamente in ogni singolo caso la modalità di esercizio per le decisioni di carattere straordinario ed ordinario, oltre ad indicare in modo specifico il collocamento prevalente dei figli minori presso l'uno e presso l'altro genitore ed i periodi di rispettiva permanenza.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti il Presidente indicherà espressamente:

- la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, eventualmente differenziando fra gli obblighi contributivi correnti nelle more fra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale e quelli per il periodo successivo (genitori ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale e adempienti sino a quel momento agli obblighi contributivi o, al contrario, genitori che hanno già interrotto la convivenza e difetto di pagamento di qualsiasi contributo da parte del genitore non più convivente con i figli, ecc.)

- la definizione delle cd. spese straordinarie, indicando espressamente le spese che dovranno intendersi come tali, la percentuale che farà carico a ciascun genitore, tenendosi preferibilmente conto del principio di proporzionalità previsto all'art. 155 c.c. nonché le modalità di corresponsione e di deduzione fiscale da parte di ciascun genitore. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse in via di principio dovranno essere le seguenti:

1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
4. spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
5. spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi;

- quanto alla modalità di corresponsione sarà preferibile, valutata anche la rispettiva condizione economica delle parti, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio del mancato o ritardato rimborso. Ciò a meno che non si ritenga più consono alla fattispecie scegliere il criterio dei capitoli di spesa per ciascun genitore, con relativo conteggio ed eventuale conguaglio a scadenze determinate. Quanto alle deduzioni fiscali é auspicabile che i genitori siano invitati a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo del figlio o dei figli al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;

- nel caso di spese medico-sanitarie urgenti é auspicabile che venga segnalato che non ricorre la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;

- qualora si manifestasse l'opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese straordinarie, un'eccessiva conflittualità tra le parti, il Presidente potrà anche quantificare forfettariamente l'entità di tali spese, almeno per quelle cd. Straordinarie ma in effetti di carattere routinario e quindi facilmente prevedibili, da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata;

- il Presidente avrà cura di chiarire che in base alla Comunicazione Inps in data 02.05.2006 n. 12791 in caso di affidamento condiviso "entrambi i genitori hanno titolo a chiedere la prestazione" relativa agli assegni familiari e che l'individuazione del beneficiario in difetto di accordo dovrà individuarsi nel genitore con il quale il figlio risulterà convivere in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 903/1977;

- anche al fine sopra indicato il Presidente avrà cura di specificare nell'ordinanza presidenziale il termine entro il quale la parte non assegnataria della casa coniugale (e comunque che non ha diritto ad altro titolo a continuare ad abitarvi) dovrà lasciarla nella esclusiva disponibilità dell'altra parte;

- con la stessa ordinanza con la quale il Presidente adotta i provvedimenti provvisori e urgenti nomina il Giudice Istruttore in persona possibilmente diversa dal Presidente stesso al fine di consentire quella scansione in due fasi del processo di separazione e di divorzio che il codice di rito ha voluto garantire. Nel contempo verranno concessi i termini previsti dal codice di rito per l'integrazione degli atti introduttivi con gli avvertimenti e gli incumbenti previsti espressamente dallo stesso.

§

FASE ISTRUTTORIA (art. 709 bis c.p.c.)

G) UDIENZE ISTRUTTORIE

Tutte le udienze dei procedimenti di famiglia, nessuna esclusa, saranno trattate dal Giudice designato e pertanto non potranno essere concesse deleghe ai Giudici Onorari nel rispetto dell'art. 61 c. 2 n. 1 lettera d) della Circolare P. 21241 del 1.08.2008 – Delibera del 17.07.2008 e succ. mod. all'8.10.2008, come interpretata dal CSM nella seduta del 31.03.2010.

Attesa la delicatezza dei procedimenti tutte le discussioni sull'ammissione dei mezzi di prova, così come ogni adempimento istruttorio ed in genere qualsiasi trattazione della causa che si concretizzi in qualcosa di diverso dal mero rinvio, si terranno a porte chiuse in modo da assicurare la riservatezza delle parti.

Se richiesto anche da una sola delle parti ed anche in prima udienza il Giudice Istruttore trattiene la causa in decisione in punto di *status*, sia nei giudizi di separazione che di divorzio.

I difensori sono invitati a tenere costantemente aggiornata la documentazione dei redditi delle parti assistite mediante l'esibizione in giudizio, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, delle dichiarazioni dei redditi e di ogni altro documento attestante la modificazione delle condizioni economiche della parte assistita. In difetto di ciò sarà comunque il Giudice Istruttore ad ordinare l'esibizione in giudizio almeno delle dichiarazioni dei redditi nel frattempo presentati sino a quella data.

Il giudice istruttore ed i difensori, ed eventuali sostituti processuali di questi ultimi, avranno cura di giungere in udienza con effettiva conoscenza della causa.

Per l'eventuale ascolto del minore, per la CTU a carattere psicologico e/o contabile-estimativo valgono le indicazioni di cui ai rispetti allegati al presente protocollo, come pure nel caso in cui il Giudice Istruttore debba provvedere in ordine al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e agli obblighi contributivi e/o all'assegnazione della casa coniugale valgono le indicazioni riferite nella parte che precede per il Presidente.

Nel caso in cui sia stata reclamata l'ordinanza presidenziale e conseguentemente il fascicolo d'ufficio, con i fascicoli di parte, venga inviato alla Corte d'Appello i difensori avranno cura di provvedere a sostituire provvisoriamente il rispettivo fascicolo di parte con la copia dello stesso mentre la cancelleria avrà cura di provvedere a sostituire le altre parti del fascicolo d'ufficio con copia delle stesse, il tutto al fine di consentire la prosecuzione del giudizio in primo grado.

§

SEPARAZIONE CONSENSUALE (ART. 711 C.P.C. E 155 C.C.)

E' auspicabile che, anche nel giudizio per separazione consensuale le parti siano assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune.

I difensori sono invitati a redigere il ricorso per separazione consensuale indicando nelle premesse quanto contenuto nel paragrafo A) del presente protocollo

§

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO GIUDIZI PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO (ART. 710 C.P.C. E ART. 9 LEGGE 898/1970 NOVELLATA DALLA LEGGE 74/1987)

Relativamente alle condizioni relative alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio (art. 710 c.p.c. e art. 9 Legge 898/1970 novellata dalla legge 74/1987), per la redazione dell'atto introduttivo valgono le indicazioni di cui al presente protocollo contenute alle lettere A) e C) .

Col decreto con il quale viene fissata la data per la comparizione delle parti - nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso, salva l'abbreviazione dei termini, non inferiore a giorni 30 e da richiedere mediante apposita separata istanza motivata - il Tribunale indica il termine per la notifica del ricorso ed invita il convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza e parte ricorrente a depositare eventuale replica non meno di 10 giorni prima e la stessa parte resistente a depositare l'ultima memoria difensiva fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata.

Con lo stesso decreto il Tribunale:

- evidenzia la possibilità del resistente di farsi assistere da un difensore ed anche che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, tale difensore può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- e se oggetto del giudizio è la modifica delle condizioni economiche della separazione o del divorzio :

- invita il ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le proprie condizioni reddituali e patrimoniali, a esibire almeno la documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio;

- invita il resistente ad esibire almeno la documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio.

Per la conduzione delle udienze, per l'adozione dei provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e per quelli di carattere economico (ivi compresa la specificazione delle spese straordinarie) valgono le stesse indicazioni date nel presente Protocollo per il giudizio di separazione e divorzio come pure per l'ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE, per la C.T.U. PSICOLOGICA e per la C.T.U. CONTABILE ESTIMATIVA valgono i richiami già effettuati ai relativi allegati al presente Protocollo.

Nel ricorrere dei presupposti di legge ciascuna parte potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato anche nel caso di ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione e per la modifica delle condizioni di divorzio.

§

GIUDIZIO SU DOMANDA CONGIUNTA PER LA PRONUNCIA DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (ART. 4, 16 COMMA L. 1.12.1970 N. 898 COME NOVELLATA DALLA L. N. 74/1987)

In questo giudizio le parti dovranno essere assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune.

I difensori sono invitati a redigere il ricorso ex art.4, 6°co L. divorzio indicando nelle premesse quanto contenuto nella lettera A) del presente protocollo.

§

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Nei procedimenti di separazione consensuale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di domanda congiunta dei coniugi è ammesso il patrocinio a spese dello Stato (ricorrendo i requisiti di reddito di cui al DPR 115/2002 e successive modifiche) sulla base del previsto provvedimento di ammissione da parte del competente COA.